

**Tribunale Ordinario di Brescia  
Terza Sezione Civile**

Nella causa R.G. n. [REDACTED]/03 promossa da

[REDACTED] titolare della ditta [REDACTED]

(attrice)

Avv. A. Corcione [REDACTED]

Contro

Banca [REDACTED]

(convenuta)

Avv. [REDACTED]

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;
- Vista l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. di parte attrice formulata all'udienza del 24.5.2007 ed a scioglimento della riserva ivi assunta;
- viste le conclusioni in atto di citazione tese alla ripetizione delle somme non dovute, per rapporto di conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto con la convenuta Banca [REDACTED] di Desenzano dal 1.1.1986 al 13.12.2003, oggi confluita nella Banca [REDACTED] di cui al petitum attoreo relativo a capitalizzazione di interessi trimestrali in violazione del divieto di anatocismo, di applicazione di interessi ultra legali indeterminati, di applicazione di commissione di massimo scoperto non pattuita, applicazione di valute secondo criteri di calcolo non precisati e di previsione e applicazione di interessi usurari (domanda questa rinunciata);
- viste le statuizioni della Suprema Corte in ordine alla illegittima capitalizzazione degli interessi debitori calcolati trimestralmente poiché in contrasto con il dato normativo dell'art. 1283 cod. civ. ( Cass. 1281/02-Cass. SS.UU. 21095/2004), relativamente anche ai contratti stipulati anteriormente al 1999;
- ritenuto che le domande di parte attrice sono fondate alla luce della documentazione in atti ( estratti conto e riassunti scalari trimestrali), dalla quale risulta che i lamentati indebiti sussistono, in particolare: a) per la violazione del divieto di anatocismo per capitalizzazione trimestrale di interessi passivi risultati applicati all'attrice nel corso del rapporto come risultante dall'art. 7 del contratto in essere fra le parti; b) alla luce dell'art. 117 del d.l.vo 385/93, laddove è prevista l'indicazione "del tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.....," relativamente alla stipula per iscritto, come lamenta parte attrice dell'applicazione di usi su piazza, clausola nulla ai sensi dell'art. 4 l. 154/92 ; c) per commissione di massimo scoperto non pattuita contrattualmente nel suo ammontare;

-vista la perizia depositata in atti dal CTU Dr [REDACTED] il quale ha individuato un saldo creditizio a favore dell'attrice di € 50.808,59, dopo il raffronto ed il calcolato differenziale delle somme accreditate e addebitate dalla banca e quelle derivanti dal ricalcolo dallo stesso effettuato per le predette illegittimità, relative al conto corrente n. [REDACTED] in essere dal 1986 al 2003, pur tenuto conto delle modifiche comunicate all'attrice dopo il 2000, in adeguamento alla delibera CICR e quindi con l'esclusione della capitalizzazione sino a quel momento;

- che si devono liquidare anche le spese di lite, e porre a carico della convenuta anche le spese di CTU provvisoriamente corrisposte dall'attrice;

-che non è fondata l'eccezione di parte convenuta relativa all'applicazione del disposto dell'art. 1194 cod. civ., in sede di ricalcolo delle spettanze in perizia, sul principio d'imputazione ai sensi del suddetto articolo che prevede prima la decurtazione degli interessi e poi del capitale, nel caso di credito della banca ed al momento di rimessa attiva da parte del correntista sul conto corrente. Detta eccezione non può trovare accoglimento poiché le operazioni di prelievo e versamento non danno luogo ad autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra cliente e banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente, con la conseguenza che nel corso dello svolgimento del rapporto non è possibile configurare un credito preesistente (liquido ed esigibile) della banca a fronte del quale il pagamento del cliente vada imputato in conto interessi. Ciò a dire che le norme, l'art. 1831 cod. civ., in materia di conto corrente ordinario, laddove è prevista la possibilità alle parti di stabilire le scadenze di chiusura e liquidazione del saldo, e il seguente art. 1833 cod. civ., che prevede la possibilità di considerare nuove rimesse di un nuovo conto il saldo di cui non sia stato chiesto il pagamento alla chiusura del conto e la decorrenza sulle rimesse degli interessi nelle misure stabilite dal contratto (art. 1825 cod. civ.), non possono ritenersi analogicamente applicabili alle operazioni in c/c bancario, sia per il mancato riferimento dell'art. 1857 cod. civ. alle disposizioni richiamate, sia per le differenze sostanziali del meccanismo contabile utilizzato nelle due fattispecie. Mentre nel c/c ordinario è prevista l'inesigibilità ed indisponibilità della somma a saldo fino alla chiusura del conto, nel c/c bancario è prevista la possibilità del correntista di esigere in ogni momento il saldo attivo o disporne indirettamente. Con risultati delle operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo del rapporto di c/c bancario così non verificandosi compensazione, poiché riguardano un unico rapporto, che nel suo svolgimento subisce modificazioni quantitative (Cass. 16261/02 e 9494/02);

-ritenuto che allo stato degli atti si possa emettere l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186 quater c.p.c. non necessitando la causa di ulteriore istruzione, perché matura per la decisione e comunque documentale, pertanto rigettando l'istanza di parte convenuta di assegnazione dei termini ex art. 184 c.p.c per deduzioni istruttorie e repliche;

-che per il principio fra il chiesto ed il pronunciato non può essere compensato il credito rilevato dal CTU a favore della Banca convenuta (Euro 12.035,34) con il credito vantato dall'attrice, in assenza di domanda specifica da parte della convenuta. Peraltro risultando, a contrario, che il credito vantato è stato ceduto ad una società di factoring, di cui alla lettera del 25.1.07 (doc. 155 attoreo) di richiesta nel febbraio 2007 della somma da parte della [REDACTED] all'attrice sia pure nel diverso importo di Euro 12.223,04.

**PQM**

Ordina alla convenuta Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [REDACTED] di pagare all'attrice la somma di € 50.808,59 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di somme indebitamente trattenute e non versate all'attrice durante la costanza del rapporto di conto corrente.

Dispone il pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.500,00 di cui 3.500,00 per onorari, nonché le spese della esperita CTU a favore dell'attrice.

Ordinanza esecutiva ex lege.

Fissa udienza di precisazione delle conclusioni al 25.9.2008.

Brescia, 28.7.2007

Il Giudice

*[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria

Oggi 11.8.2007

IL CANCELLIERE C1  
Emilio Cambelli